



Istituto Nazionale di Statistica

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO EX ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DALLA MANCATA EROGAZIONE DEI BUONI PER L'ANNO 2020

Visto l'art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020, il quale, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, consente di utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9 aprile 2021, che fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo dei predetti risparmi;

Preso atto che l'ammontare dei risparmi derivati dalla mancata erogazione dei buoni pasto nell'anno 2020, come quantificato sulla base delle indicazioni di cui alla citata Circolare e certificato dal Collegio dei Revisori dell'Istituto nel Verbale n. 1655 del 22 aprile 2021 è pari ad € 587.144,80, dei quali € 2.200,32 imputabili ai dirigenti di II fascia dell'Istituto;

Considerato che durante il periodo della emergenza epidemiologica da COVID-19 i dipendenti dell'Istituto hanno subito decurtazioni del reddito familiare sia in termini di minori entrate sia in termini di maggiori spese sostenute per affrontare l'emergenza sanitaria;

Convenuto, pertanto, che l'utilizzo più idoneo dei citati risparmi debba essere il finanziamento degli istituti del welfare integrativo, ai sensi del citato art. 1 comma 870 della Legge di Bilancio;

Visti l'art. 68, comma 4, lettera j) e l'art. 96 del CCNL sottoscritto in data 19 aprile 2018 e relativo al triennio 2016-2018, che demandano alla contrattazione collettiva integrativa la fissazione dei criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e la disciplina per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale, mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale;

Visti l'art. 51 del CCNL degli Enti di Ricerca relativo ai livelli professionali IV/VIII e l'art. 74 del CCNL dell'Area VII della Dirigenza e delle specifiche categorie professionali, entrambi riferiti al quadriennio normativo 1994-97, i quali destinano alla contrattazione decentrata nazionale per gli interventi della specie un importo non superiore all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione di ciascun Ente;

Visto l'art. 50 del CCNL dell'Area VII della Dirigenza, relativo al quadriennio 2002/2005, il quale abroga le norme dei previgenti CCNL non espressamente richiamate dal nuovo CCNL e rilevato che per effetto di tale disposizione il trattamento economico spettante al Direttore Generale e ai Dirigenti dell'Istituto rientranti nella disciplina del suddetto CCNL va detratto dall'ammontare complessivo delle spese per il personale utili ai fini della costituzione del fondo;



Istituto Nazionale di Statistica

Rilevato che il citato art. 96, comma 1, lettera a) del CCNL 2016/2018 consente l'erogazione al personale degli enti di sussidi per sostegno al reddito delle famiglie a valere sulle risorse destinate al Fondo per i benefici assistenziali e sociali;

Rilevata di conseguenza la necessità di distribuire i risparmi di cui sopra, detratta la quota imputabile ai dirigenti di II fascia dell'Istituto, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 96, comma 1, lettera a) del CCNL 2016/2018, quale forma di ristoro del reddito a fronte delle decurtazioni subite dalle famiglie dei dipendenti sia in termini di minori entrate sia in termini di maggiori spese sostenute per affrontare l'emergenza sanitaria;

Vista la deliberazione n. DAC/366 del 3 giugno 2021, come integrata dalla deliberazione DAC/496 del 22 luglio 2021, con la quale è stato costituito, per l'anno 2021, il fondo per i benefici assistenziali e sociali del personale dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, per un importo complessivo di € 1.496.181,07, comprensivo dei risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nell'anno 2020, come certificati dal Collegio dei Revisori dell'Istituto, per un ammontare di € 584.944,48 al netto della quota da imputare al personale dirigente, pari ad € 2.200,32;

Rilevato che per la distribuzione dei suddetti risparmi a titolo di welfare integrativo occorre procedere a stipulare apposito contratto integrativo a valere sul fondo per i benefici assistenziali 2021, così come disposto dall'art. 1, comma 870 della Legge n. 178/2020, limitatamente alla quota di interesse al fine di fornire ristoro al disagio economico patito dai dipendenti a causa della pandemia entro l'anno 2021;

Viste le note dei Ministeri vigilanti (DFP 0068451 del 14.01.2021 e MEF RGS 266379 del 14.10.2021) in ordine ad una precedente ipotesi di accordo;

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2021, la delegazione di parte pubblica, composta da Vittoria BURATTA, in qualità di delegato del Presidente e dal Direttore Generale Michele CAMISASCA, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.

Articolo 1

Destinatario del presente accordo è il personale dipendente dell'Istituto, e in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, già destinatario delle risorse del Fondo per i benefici assistenziali e sociali ai sensi delle disposizioni contrattuali richiamate nelle premesse.

Articolo 2

La somma di Euro 584.944,48, individuata come risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 e certificata dal Collegio dei Revisori nella seduta del 22 aprile 2021, al netto della quota imputabile ai dirigenti di II fascia dell'Istituto, verrà utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento alle iniziative a sostegno del reddito previste dall'art. 96 comma 1 lettera a) del vigente CCNL.

Articolo 3

L'iniziativa a sostegno del reddito dei dipendenti consisterà in un contributo una tantum ad integrazione del reddito familiare, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera a) del vigente CCNL, diretto alla generalità del personale.

Il contributo, anche per semplificarne le modalità di erogazione garantendo che essa avvenga nell'anno in corso come richiesto dal comma 870 della legge di bilancio 2020, sarà liquidato in misura fissa ed uguale per



Istituto Nazionale di Statistica

tutti i dipendenti cui si applica il presente accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dal livello reddituale familiare e dal numero dei componenti della famiglia.

Articolo 4

Con successivo accordo verranno definiti i criteri di distribuzione della restante quota del Fondo per i benefici assistenziali e sociali relativi all'anno 2021.

Per l'ISTAT

Per le OO.SS.

FLC CGIL

CISL SCUOLA

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FGU GILDA UNAMS